Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — Roma — Venerdì, 9 luglio — Numero 171

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 990 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA,
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza il Governo del Re ad esercitare, in via provvisoria e non oltre il 31 dicembre 1914, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga gli effetti dell'anzidetta legge n. 578 al secondo semestre dell'esercizio 1914-915;

Considerato che fra gli stati di previsione della spesa dell'esercizio predetto, non approvati per legge a tutto il 30 giugno 1915, si annoverano quelli riguardanti i Ministeri del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio nei disegni di legge relativi ai quali trovansi comprese disposizioni che occorre applicare anche dopo l'indicata epoca;

Ritenuto che talune altre disposizioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati, perchè ne fosse

tenuto conto in sede di discussione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia e dei culti e delle colonie, non furono adottati per non essere stati, detti bilanci, discussi sicchè si rende ora necessario autorizzarne l'applicazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli dal n. 2 al n. 11 ed all'art. 13, comma II, III, IV e V, del presente decreto, che già ebbero vigore nel 1914-915 e quelle degli articoli 8 e 9 anche nel 1913-914 in virtù delle leggi 26 giugno 1914, n. 578 e 16 dicembre stesso anno, n. 1354, che autorizzarono l'esercizio provvisorio del bilancio pel 1914-915, continueranno ad avere applicazione negli esercizi 1915-916 e successivi.

Le spese autorizzate con l'art. 12 alle quali è in parte da farsi fronte nei modi stabiliti dal comma 1° del successivo art. 13, saranno stanziate negli esercizi 1915-916 e successivi per la quota eccedente quella che in virtù delle leggi precitate venne stanziata nel bilancio del 1914-915.

Art. 2.

Pel pagamento delle spese riguardanti l'officina cartevalori potranno emettersi mandati a disposizione entro il limite massimo di lire centomila e mandati di anticipazione entro il limite massimo di lire cinquantamila.

Art. 3.

Il ministro delle colonie è autorizzato a trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, e ad istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli nel bilancio medesimo con decreti che saranno comunicati al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo.

La stessa facoltà è concessa per i rispettivi bilanci al governatore dell'Eritrea e a quello della Somalia italiana che la eserciteranno con decreti motivati da comunicarsi al ministro delle colonie e da allegarsi anch'essi al rendiconto consuntivo.

Non potrà, tuttavia, farsi uso della facoltà di cui sopra:

a) per trasportare fondi autorizzati per servizi civili in aumento di quelli autorizzati per servizi militari o viceversa;

b) per trasportare dalla parte ordinaria alla parte straordinaria, o viceversa, fondi autorizzati per servizi civili.

Art. 4.

Il ministro delle colonie è autorizzato a trasportare fondi dall'uno all'altro capitolo del bilancio del R. Istituto orientale in Napoli e ad istituire anche nuovi capitoli nel bilancio medesimo con decreti che saranno comunicati al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo.

Art. 5.

Il ministro delle colonie è autorizzato a trasportare fondi dall'uno all'altro capitolo del bilancio per l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 6.

In relazione alla legge 14 luglio 1898, n. 525 (testo unico) sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sono autorizzate le sottoindicate modificazioni agli organici degli ufficiali e sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali:

In aumento: 25 capitani, 22 tenenti, 4 marescialli d'alloggio maggiori, 12 marescialli d'alloggio, 30 brigadieri e 21 vicebrigadieri a piedi, 53 brigadieri a cavallo.

In diminuzione: 37 sottotenenti, 26 vicebrigadieri a cavallo.

Art. 7.

Per il pagamento delle spese in Tripolitania e in Cirenaica, il ministro delle colonie può autorizzare a favore dei governatori il versamento, in una o più volte, di un fondo in contabilità speciale presso le locali sezioni di R. tesoreria, fondo che sarà imputato con decreti Ministeriali ad apposito articolo di bilancio e dal quale i governatori prelevano entro limiti loro prestabiliti per ciascun articolo di spesa quanto occorra per fare pagamenti diretti o aperture di credito o anticipazioni a favore dei funzionari dipendenti. Il ministro provvede a reintegrare tale fondo rimborsando i governatori delle spese sostenute in base alla presentazione dei titoli giustificativi.

Art. 8.

Le somme stanziate nella parte ordinaria del bilancio della marina per l'acquisto dei viveri a bordo e a terra del vestiario del corpo reale equipaggi, dei materiali di consumo per le Regie navi e dell'acquisto di munizionamento da guerra, che risultassero disponibili alla chiusura dei singoli esercizi, saranno conservate nel conto dei residui per essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 9.

Le somme che al 30 giugno di ciascun anno risulteranno disponibili sullo stanziamento del cap.: « Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, verranno conservate nel conto dei residui per essere erogate ai fini di cui all'art. 2 della legge

6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

Art. 10.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà ogni anno, entro il mese di novembre, ai due rami del Parlamento, distinte relazioni:

1° sulla esecuzione delle leggi 31 marzo 1914, numero 104, 19 aprile 1906, n. 133, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata;

2° sulla esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, numero 302, 28 luglio 1902, n. 342, e 14 luglio 1908, n. 562, portanti provvedimenti a favore della Sardegna;

3° sulla esecuzione della legge 25 giugno 1906, numero 255, portante provvedimenti a favore delle Calabrie;

4° sulla esecuzione della legge testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e della legge 17 luglio 1910, numero 491, sull'Agro romano;

5° sull'andamento dell'azienda del demanio forestale di Stato.

Art. 11.

Sul residuo che al 30 giugno 1915 fosse per risultare disponibile di fronte agli impegni già assunti sul conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, non potranno, dal 1° luglio 1915 in poi, assumersi nuovi impegni se non per spese afferenti al 1° luglio 1914.

Il conto delle spese prescritto dalla legge predetta sarà comunicato al Parlamento in allegato a quello consuntivo del Ministero delle colonie.

Art. 12.

Per i bisogni di cui appresso, interessanti la Cirenaica e la Tripolitania, è autorizzata la spesa straordinaria:

a) di L. 5.547.900 per provvedere a spese straordinarie riguardanti servizi civili in conformità dell'annessa tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro;

b) di L. 32.200.000 per provvedere all'esecuzione delle opere pubbliche indicate nell'annessa tabella *B*, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro;

c) di L. 10.800.000 per costruzione di nuove linee ferroviarie e per completamento di quelle esistenti.

La quota afferente a ciascun esercizio finanziario sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 13.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero delle colonie la somma di lire 43.000.000 occorrente per l'esecuzione di opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate nella Tripolitania e nella Cirenaica, di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo n. 12.

Sulle somme che in seguito a richiesta del Ministero delle colonie verranno prelevate la Cassa tratterà gli interessi del 4 0[0 dalla data del mandato di pagamento al 31 dicembre successivo.

L'importo dei prelevamenti effettuati in ogni anno sarà rimborsato alla Cassa in 35 annualità, comprensive di una quota di capitale e degli interessi scalari del 4 0[0, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo e pagabili a fine d'anno.

Le quote annuali comprensive degli interessi e della quota d'ammortamento del capitale saranno inscritte in speciali articoli del bilancio della Tripolitania e Cirenaica, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, a incominciare dallo esercizio finanziario nel quale scadrà al 31 dicembre la prima quota da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

Qualora il pagamento delle annualità sia effettuato entro il 25 giugno di ciascun anno sarà computato a favore del Ministero delle colonie lo sconto di un semestre al 4 per cento.

Art. 14.

I governatori dell'Eritrea e della Somalia italiana devono trasmettere al Ministero delle colonie, non oltre il mese di settembre di ciascun anno, il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Sono abrogate le contrarie disposizioni contenute nella legge 5 aprile 1908, n. 161, e nel R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161.

Art. 15.

A far tempo dall'esercizio finanziario 1914-915 il controllo della Corte dei conti nei riguardi del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica sarà limitato al rendiconto generale consuntivo ed alle contabilità relative.

Art. 16.

Lo stanziamento del capitolo: « Materiali per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti-Scafi, motori, armi a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, già aumentato di lire 10 milioni nell'esercizio finanziario 1914-915, in virtù delle leggi 26 giugno 1914, n. 578, e 16 dicembre stesso anno, n. 1354, che autorizzarono l'esercizio provvisorio del bilancio, per l'esercizio medesimo, è aumentato di altre lire 10 milioni nel 1915-916, restando così determinato in lire 100 milioni.

Detta somma sarà posteriormente aumentata con le leggi annuali di bilancio fino a raggiungere, nell'esercizio 1917-918, lo stanziamento di lire 120 milioni, che sarà mantenuto negli esercizi successivi.

Art. 17.

Per effetto del trasporto allo stato di previsione del Ministero della marina, pel 1914-915, della somma di L. 30 milioni dalle assegnazioni straordinarie consentite per spese di costruzioni navali colle leggi 27 giugno 1909, n. 384, e 2 luglio 1911, n. 630, eseguito in virtù delle leggi 26 giugno 1914, n. 578, e 16 dicembre stesso anno, n. 1354, autorizzanti l'esercizio provvisorio pel detto esercizio, restano diminuite di corrispondente importo le assegnazioni stabilite per l'esercizio 1915-916 con le medesime leggi n. 384 del 1909 e n. 630 del 1911.

Art. 18.

Per effetto della inscrizione della somma di lire 10 milioni, proveniente dalla legge 22 giugno 1911, n. 591, in luogo di quella di 20 milioni, autorizzata con la legge stessa nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1914-915, eseguita in virtù delle leggi 26 giugno 1914, n. 578, e 16 dicembre stesso anno, n. 1354, concernenti l'esercizio provvisorio del bilancio pel detto esercizio, la residuale somma di L. 10 milioni è assegnata all'esercizio finanziario 1915-916.

Art. 19.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1914-915 tutti i pagamenti del cap. n. 58: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, e di altre leggi precedenti o susseguenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella **A**.

Spese straordinarie per servizi civili

Spese straordinarie per servizi civili:

a) Spese generali: Ammobigliamento, arredamento e spese diverse di primo impianto per uffici - Oggetti di casermaggio - Armi, munizioni e spese diverse per la R. guardia di finanza - Acquisto e riparazione di galleggianti per servizi marittimi e doganali - Rimborso al Ministero della marina per il mantenimento delle R. navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk	690.200
b) Spese varie di carattere politico	1.234.400
c) Spese per esplorazioni archeologiche . . .	45.000
d) Spese per l'incremento del traffico carovaniero dei mercati e delle fiere	40.000
e) Studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore delle colonie.	200.000
f) Acquisto e distribuzione di orzo da semina agli indigeni bisognosi a titolo di beneficenza o di prestito agrario.	200.000
g) Impianti per servizi sanitari - Personale straordinario e spese di funzionamento per ambulatori - Spese di profilassi e varie.	392.300
h) Studi e rilievi topografici per la compilazione della carta 1/100,000 della Tripolitania e della Cirenaica e spese per la riproduzione di carte topografiche dell'Istituto geografico militare	210.000
i) Operazioni generali di accertamento dei diritti fondiari	80.000
l) Costruzione di nuove linee telegrafiche e telefoniche, sistemazione di quelle esistenti e spese per materiali ed impianti diversi	500.000
m) Studi, esperimenti e macchinari relativi al servizio dei sali	250.000
n) Contributi ai municipi e concorso nella spesa per i servizi civili nei distretti rurali più importanti - Sovvenzioni a Istituti di pubblica beneficenza	1.705.000
	5 547.900

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella **B**.

Spese per le opere pubbliche straordinarie

Opere pubbliche straordinarie:

a) costruzione e sistemazione di opere marittime	16.650.000
b) costruzione e sistemazione di strade esterne agli abitati e di carovaniere	1.750.000
c) costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati per uffici, per alloggi o adibiti a pubblici servizi	6.230.000
d) opere idrauliche	180.000
e) opere edilizie ed igieniche: costruzione di pozzi ed acquedotti, piani regolatori; strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	4.550.000
f) ricerche ed assaggi per studi attinenti alle opere pubbliche	100.000
g) personale addetto alle opere pubbliche straordinarie: stipendi, indennità, assegni, compensi ed altre spese	2.740.000
	32.200.000

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 1005 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 720 per il riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1113, per l'attuazione della suddetta legge;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in caso di assenza del direttore, capo di divisione delle cancellerie e segreterie, quale componente della Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie, in caso di impedimento sarà sostituito nella Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia dall'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, da un capo sezione della divisione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1013 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi ed i successivi RR. decreti che lo hanno modificato;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa variante all'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Variante all'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi

Al n. 45 della tabella annessa all'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi approvato con R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, è sostituito il seguente:

Destinazione o incarico	Capi di 1ª o di 2ª	Secondi capi	Sotto capi	Comuni
Ai marinai cannonieri, ai marinai segnalatori ed ai marinai torpedinieri presso le difese locali	—	—	—	0,30

Roma, 24 giugno 1915.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro della marina
VIALE.

Il numero 1014 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 maggio 1915, n. 569, che sospende l'applicazione dell'art. 243 del Codice per la marina mercantile durante l'attuale conflitto internazionale;

Visto il Nostro decreto 30 maggio 1915, n. 814, che, in sostituzione dell'art. 243 del Codice per la marina mercantile, porta norme per il trattamento delle navi mercantili nemiche presenti nelle acque territoriali del Regno e delle colonie allo scoppio delle ostilità;

Visto il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 957, che, in applicazione del decreto 30 maggio 1915, n. 814, sopra

citato, porta norme per l'esercizio delle navi mercantili nemiche sequestrate nei porti del Regno e delle colonie;

Visto l'art. 244 del Codice per la marina mercantile;

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri degli affari esteri, delle colonie e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando risulti che il nemico, sia bombardando porti, città, villaggi, abitazioni o edifici non difesi, sia distruggendo navi mercantili non armate, sia compiendo altri atti di ostilità contrari ai principî del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti, abbia recato danno alla vita o ai beni dei cittadini o sudditi italiani, sarà in facoltà del Governo del Re di ordinare che sul fondo costituito presso la Cassa depositi della gente di mare del compartimento marittimo di Genova, a termine dell'art. 6 del Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 957, sia prelevata la somma occorrente per indennizzare cittadini o sudditi italiani danneggiati dal nemico o i loro aventi diritto.

Art. 2.

Qualora il fondo costituito in base all'art. 6 del Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 957, non fosse sufficiente a indennizzare i danneggiati nei termini previsti dal precedente art. 1, potranno essere dichiarate di buona preda e confiscate le navi mercantili nemiche per le quali fosse stato mantenuto il provvedimento di sequestro a termini dell'art. 4 del Nostro decreto 30 maggio 1915, n. 814.

Eguale trattamento potrà essere fatto alle merci nemiche trovate a bordo di tutte le navi mercantili nemiche sequestrate nei porti del Regno e delle colonie allo scoppio delle ostilità, per le quali fu già disposto il sequestro secondo l'art. 5 del Nostro decreto 30 maggio 1915, n. 814.

Art. 3

Il giudizio sulla legittimità delle prede che potranno essere dichiarate in base al precedente art. 2, come pure la liquidazione dei prodotti che ne potranno essere ricavati, e la ripartizione del fondo indicato nel precedente art 1, saranno compiuti dalla Commissione delle prede, osservando le regole e la procedura stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal regolamento interno della Commissione medesima.

Art. 4.

Quando la Commissione delle prede abbia potuto accertare che le somme costituenti il fondo indicato all'art. 1, ovvero le navi e le merci dichiarate di buona preda e confiscate in base al precedente articolo 2, appartengono a individui di nazionalità italiana, originari di regioni soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico, potrà la Commissione medesima sospendere gli atti di ripartizione di tali somme, ovvero dei prodotti da ricavarsi dalla vendita di tali navi e merci, per informare il Governo del Re dei suoi accertamenti, e il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà disporre che siano lasciate libere le somme, navi e merci appartenenti agli individui sopraindicati, ovvero potrà invitare la Commissione delle prede a proseguire negli atti e nella procedura prevista dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Con Nostre successive disposizioni saranno stabilite le norme per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — SONNINO — MARTINI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1015 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i capi I e V del titolo II del Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia e del Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Considerata l'opportunità di poter consentire nelle presenti circostanze che individui di nazionalità italiana ma non godenti dei diritti inerenti al possesso della cittadinanza siano ammessi in via provvisoria ad assumere il comando od a far parte degli equipaggi di navi mercantili coperte dalla bandiera dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri delle colonie e di grazia e giustizia e dei culti, e coi ministri dell'interno e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli individui della gente di mare di nazionalità italiana, originari di regioni soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico, possono essere inscritti nelle matricole della gente di mare dello Stato e delle colonie sebbene non siano cittadini dello Stato o sudditi italiani.

Art. 2.

Gli individui originari delle suindicate regioni che siano in possesso di patenti o titoli di grado nella marina mercantile potranno ottenerne, in via provvisoria, il riconoscimento per tutti gli effetti di legge nel territorio dello Stato italiano e delle colonie.

Art. 3.

Le norme di massima per la provvisoria attuazione delle presenti disposizioni saranno date dal ministro della marina di concerto col ministro delle colonie, sentito il Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — SONNINO — ORLANDO — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1016 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi RR. decreti che modificarono il regolamento stesso e le annesse tabelle;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa variante al regolamento sugli assegni speciali di bordo firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Variante al regolamento sugli assegni speciali di bordo

Il n. 9 della tabella *D* del regolamento sugli assegni speciali di bordo, è modificato come segue:

Incarichi e posizioni speciali per cui è devoluto il maggiore assegno	Grado	Misura dello assegno
N. 9. — Ai marinai destinati al servizio di marinaio cannoniere (munizioniere), di marinaio segnalatore e di marinaio torpediniere	Comuni di 1ª classe . .	0,30
	Comuni di 2ª classe . .	0,30

Roma, 24 giugno 1915.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro della marina
VIALE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 13 giugno 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pozzilli (Campobasso).*

ALTEZZA!

Le divergenze sorte fra la frazione Concacasole e le altre del comune di Pozzilli per la delimitazione territoriale, in seguito alla legge 2 luglio 1911, n. 667, che eresse in Comune autonomo la frazione predetta, hanno fatto sì che gli elettori di questa si astenessero nelle elezioni generali amministrative del decorso anno per la nomina dei cinque consiglieri ad essa spettanti.

Il Consiglio comunale riuscì perciò composto di soli dieci membri. E poichè anch'essi sono divisi in due opposti partiti numericamente equivalenti, il funzionamento dell'amministrazione restò pressochè paralizzato, non essendo possibile raccogliere sulle più importanti questioni la maggioranza necessaria.

Anche per la nomina delle cariche, dopo varie votazioni infruttuose, dovettero dichiararsi eletti a sindaco e assessori i più anziani, per la parità di voti da essi riportati con i candidati del partito avverso.

I tentativi per una intesa fra le due parti riuscirono infruttuosi, nè l'attuale condizione verrebbe a mutarsi con le elezioni suppletive perchè i frazionisti di Concacasole si asterrebbero ancora dal voto, intendendo disinteressarsi completamente del Comune dal quale stanno per essere distaccati.

Anche, quindi, secondo il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 28 maggio 1915, è indispensabile sciogliere il Consiglio comunale per provvedere con un commissario straordinario all'amministrazione del Comune ed alla definizione delle pratiche di attuazione della predetta legge 2 luglio 1911, n. 667, con che saranno eliminate le cause della presente anormale situazione.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pozzilli, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Angelo D'Alessandro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 20 giugno 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Irsina* (*Potenza*).

ALTEZZA!

Diverse inchieste disposte dalla Prefettura, e di esse una recentissima, hanno messo in evidenza gravi irregolarità a carico della Amministrazione comunale di Irsina: la finanza dissestata, i pubblici servizi negletti, sperperi, liti capricciose, favoritismi, partigianerie nell'applicazione delle tasse, colpevoli indulgenze.

L'inerzia, l'inettitudine e specie la partigianeria dell'Amministrazione hanno provocato un'agitazione che ha avuto il suo epilogo in fatti violenti.

Per porre termine a tale anormale situazione e ricondurre la calma nella popolazione è pertanto necessario, giusta anche il parere del Consiglio di Stato emesso nella adunanza del 18 corrente, sciogliere il Consiglio comunale e affidare all'opera serena ed imparziale di un R. commissario la cura di ristabilire l'ordine nell'Amministrazione e di provvedere alla sistemazione dei servizi.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Irsina, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Paolo Albano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di Gran Croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale militare per l'esercito;

Visti gli articoli 39 (5° comma) e 41 del regolamento pel Servizio in guerra - Parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Salvo i provvedimenti determinati da necessità immediate, di competenza dei comandi delle truppe nelle zone di operazione, la gestione dei servizi civili, nel territorio occupato della Monarchia austro-ungarica, è esercitata dal Comando supremo del R. esercito a mezzo del Segretariato generale per gli affari civili.

Art. 2.

A capo di ogni distretto politico del territorio occupato è dal segretario generale destinato un commissario civile.

Art. 3.

Il commissario civile dipende gerarchicamente dal segretario generale, ma coadiuva le autorità militari e ne esegue le disposizioni che, in relazione allo stato di guerra, siano da esse emanate.

Art. 4.

Con provvedimento del segretario generale, i funzionari civili dello Stato nel territorio occupato potranno, in seguito a domanda, essere mantenuti provvisoriamente in carica per le mansioni proprie del loro ufficio o per quelle che saranno loro assegnate dal segretario generale o dal commissario civile.

Art. 5.

Ai funzionari ammessi a continuare in via provvisoria nel proprio ufficio, od investiti di altre mansioni, è concesso un assegno, non soggetto ad alcuna ritenuta, in misura non superiore allo stipendio netto di cui fruivano.

Lo stesso trattamento può essere fatto a funzionari di altri fondi

pubblici, in quanto gli stipendi siano pagati da Casse dello Stato.

Art. 6.

In seguito a domanda, con provvedimento del segretario generale, può essere corrisposto, in via provvisoria, in luogo delle pensioni concesse dallo Stato a persone residenti da oltre un anno nel territorio occupato, un assegno in misura non superiore ai due terzi dell'ammontare delle pensioni medesime.

Lo stesso trattamento può essere fatto a pensionati d'altri fondi pubblici, in quanto le pensioni siano pagate per mezzo delle Casse dello Stato.

Art. 7.

La decorrenza degli assegni a titolo di stipendio o di pensione non potrà essere anteriore al 1° luglio 1915.

Art. 8.

I funzionari mantenuti provvisoriamente in carica sono disciplinarmente soggetti al segretario generale e ai commissari civili e potranno essere in ogni caso sospesi od esonerati dal loro ufficio.

Art. 9.

Con provvedimento del segretario generale possono essere assunti impiegati provvisori, con le modalità che saranno di volta in volta determinate, escluso ogni impegno per il passaggio nei ruoli della Amministrazione italiana.

Art. 10.

Tutte le Amministrazioni dei Comuni e degli altri enti pubblici locali s'intendono sciolte dalla data dell'occupazione militare, ma rimangono in carica, con la responsabilità delle gestioni e dei patrimoni immobiliari e mobiliari loro affidati, fino all'insediamento dei nuovi amministratori straordinari.

Art. 11.

Per ciascun Comune il segretario generale nominerà un sindaco incaricato della temporanea amministrazione dell'azienda.

Per ogni altra amministrazione il segretario generale nominerà un presidente.

Art. 12.

I sindaci dei Comuni e i presidenti delle altre pubbliche Amministrazioni potranno delegare ad altre persone, previa l'autorizzazione dei commissari civili, alcune delle funzioni inerenti al loro ufficio, determinando tra esse chi debba sostituirli in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13.

I sindaci dei Comuni e i presidenti delle altre pubbliche Amministrazioni eserciteranno tanto le funzioni attribuite dalle leggi vigenti ai podestà e ai capi delle singole Amministrazioni, quanto quelle attribuite ai consessi stabiliti dalle leggi medesime per ciascun ente.

Essi potranno, in ogni tempo, essere sospesi od esonerati dall'ufficio.

Art. 14.

Tutte le deliberazioni dei sindaci dei Comuni e dei presidenti delle altre pubbliche Amministrazioni saranno emanate « in forza dei poteri conferiti dal Comando supremo del R. esercito italiano ».

Esse non saranno valide senza la ratifica del commissario civile.

Il segretario generale può in ogni tempo annullarle.

Art. 15.

Ai Comuni e alle Amministrazioni degli enti pubblici locali potranno, in seguito a deliberazione dei sindaci o dei presidenti, essere assegnate, con provvedimento del segretario generale, somme a titolo di anticipazione su prestiti da regolarizzarsi entro sei mesi dall'avvenuta concessione.

Tali assegnazioni dovranno servire esclusivamente per provvedere a spese di competenza dei Comuni o degli altri enti, quando si dimostri che, per effetto dello stato di guerra, i mezzi ordinari siano venuti a mancare o non siano sufficienti.

Art. 16.

Per tutte le spese occorrenti per pagamenti di assegni in luogo di stipendi o di pensioni, o comunque relative ad obblighi preesistenti che s'intenda di assumere, per assegni ad impiegati provvisori, per il funzionamento del Segretariato generale e dei Commissariati civili, per anticipazioni ai Comuni e agli altri enti locali, le Casse militari, a richiesta del segretario generale o, per sua delegazione, dai commissari civili per somme e scopi determinati, eseguiranno i pagamenti o le anticipazioni necessarie, tenendone contabilità speciale, salvo l'imputazione definitiva al bilancio del Ministero della guerra o a quelli degli altri Ministeri, secondo le disposizioni che saranno date dal Governo.

Art. 17.

Per la gestione dei fondi saranno dal segretario generale prestabilite le forme di controllo e di rendiconto e sarà designato un impiegato responsabile della perfetta esecuzione di esse.

Addì 25 giugno 1915.

Il capo di stato maggiore dell'esercito
L. Cadorna.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 luglio 1915, in L. 110,70.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 8 luglio 1915 da valere per il giorno 9 luglio 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108.29	108.70
Londra	29.19	29.32
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	112.96	113.48
New York	6.11	6.16
Buenos Ayres	2.47	2.50
Cambio dell'oro	110.45	110.95

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 9 luglio 1915:

Franchi	108.49 1/2
Lire sterline	29.25 1/2
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	113.22
Dollari	6.13 1/2
Pesos carta	2.48 1/2
Lire oro	110.70

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 8 luglio 1915:

Nelle ultime ventiquattro ore non si ebbe alcun avvenimento notevole di speciale rilievo. L'azione sulle varie fronti continua a svilupparsi regolarmente.

Cadorna.

Zurigo, 8. — Si ha da Berlino:

Il *Berliner Tageblatt* riceve dal suo corrispondente sul fronte austriaco verso l'Italia una narrazione della lotta, nella quale è rilevata la violenza degli attacchi italiani, e sono riconosciuti, a malincuore, parecchi successi delle truppe italiane.

Settori esteri.

Com'era da prevedersi, gli eserciti tedeschi e austro-tedeschi sono stati fermati dalle forze russe su quasi tutti i punti del settore orientale.

Nonostante che i comunicati ufficiali da Berlino e da Vienna dicano il contrario, la loro avanzata in Galizia trova ormai serî ostacoli e dalla lontananza delle proprie basi di operazioni e dal ritorno del nemico ad una maggiore e migliore offensiva.

Secondo informazioni ufficiose da Pietrogrado, l'intenzione degli austro tedeschi di accerchiare i russi è stata frustrata dall'avanzata di questi tra la Vistola e il Wieprz.

Nel settore occidentale - dalla Fiandra all'Alsazia - gli anglo-franco belgi continuano a guadagnare giornalmente terreno. I loro guadagni, però, sono lenti, perchè ostacolati da tutte quelle risorse di cui può disporre un nemico sapientemente agguerrito.

Dai Dardanelli, e in particolare dalla penisola di Gallipoli, non è segnalato alcun fatto nuovo degno di menzione.

La stessa cosa può dirsi dal settore caucasico.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* ha più particolareggiate notizie nei seguenti telegrammi:

Basilea, 8. — Si ha da Vienna:

Un comunicato ufficiale in data di ieri dice:

Sulla fronte dell'esercito dell'arciduca Giuseppe Ferdinando i combattimenti continuano. I rinforzi russi arrivati hanno avanzato all'attacco su parecchi punti; ma sono stati respinti con grandi perdite.

Sul Bug e nella Galizia orientale la situazione è immutata.

Durante i combattimenti sullo Zlotalipa inferiore dal 3 al 5 luglio 3850 russi sono stati fatti prigionieri.

Sulle alture all'est di Trebinje un combattimento favorevole alle nostre truppe ha avuto luogo in questi ultimi giorni. Durante un attacco alcuni nostri distaccamenti si sono impadroniti, dopo un breve e violento combattimento, di una posizione avanzata montenegrina ed hanno respinto una colonna montenegrina che si era mossa per contrattaccare, dopo una violenta preparazione con fuoco di artiglieria e che subì, per il fuoco delle nostre truppe, tali perdite che si ritirò ben presto sulla posizione principale.

Parecchi nostri aviatori hanno preso parte al combattimento con successo lanciando bombe ed eseguendo tiri di mitragliatrici.

Pietrogrado, 8. — Esaminando le operazioni sul fronte russo, tutti i critici militari ritengono che la situazione sia attualmente più favorevole.

La parte predominante spetta sempre alla regione fra la Vistola e il Bug, ove i combattimenti chiudono la lotta grandiosa della Galizia.

In quanto alla situazione tra la Vistola e il Wieprz e sul resto del fronte l'avanzata dei russi costringe il nemico ad estendere enormemente le linee delle sue truppe, distruggendo così il piano colossale di un accerchiamento delle forze russe.

Basilea, 8. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte orientale. — Un attacco del nemico, che sboccava da Kowno, fu respinto con grandi perdite dell'avversario. Presso il villaggio di Stagna, a nord-ovest di Prasnysz, abbiamo preso e mantenute alcune trincee russe.

Gli attacchi nemici nella regione di Strzsgowo e Starozreby, a nord-est e a sud-est di Racionz, rimasero senza successo. Tentativi del nemico di strapparci l'altura 95, ad est di Dolowatra, ieri conquistata, fallirono.

Fronte sud-orientale. — La situazione delle truppe tedesche fra il Dnjester e la Vistola superiore è immutata. Ad ovest della Vistola superiore una serie di posizioni nemiche furono prese di assalto.

Fronte occidentale. — Ad ovest di Souchez i francesi riuscirono a penetrare su di un'estensione di circa ottocento metri nelle nostre trincee di prima linea.

Un contrattacco li respinse. Un secondo attacco nemico fallì sotto il nostro fuoco.

Il combattimento prosegue, mediante granate a mano, pel possesso di un piccolo elemento di trincea, che i francesi occupano ancora.

Gli attacchi nemici continuano notte e giorno senza alcun successo contro le posizioni da noi prese ad ovest di Apremont.

Facemmo prigionieri tre ufficiali e quattrocento uomini. Su tutto il fronte occidentale, violenti combattimenti di artiglieria.

Parigi, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione a nord di Arras parecchie azioni di fanteria abbastanza violente si sono sviluppate durante la sera e la notte fra Angres e Souchez, a nord della strada Béthune-Arras. L'attacco dei tedeschi, preceduto da un fortissimo bombardamento, è stato completamente respinto.

A nord della stazione di Souchez abbiamo pronunciato un attacco che ci ha permesso di avvicinarci al villaggio. Ci siamo impadroniti di una linea di trincee tedesche, dopo avere sterminato tutti i difensori a colpi di granate e di petardi ed abbiamo progredito. Abbiamo fatto alcuni prigionieri e preso un cannone.

Soissons è stata bombardata.

Nell'Argonne fuoco di fucileria e cannoneggiamento che hanno durato tutta la notte. All'alba nella regione di Marie Thérese i tedeschi hanno tentato di uscire dalle loro trincee, ma sono stati respinti.

Fra la Mosa e la Mosella la notte è stata agitatissima. Nella foresta di Apremont e nel Bois le Prêtre, bombardamento, fuoco di moschetteria, lancio di bombe e di petardi ma senza azione di fanteria, eccetto che fra Fey en Haye e il Bois le Prêtre, ove due attacchi del nemico sono stati fermati.

Parigi, 8 — Un comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Belgio un attacco tedesco diretto contro le trincee di cui le truppe britanniche si impadronirono il 6 di luglio a sud-ovest di Pilken, è stato spezzato sotto il fuoco dell'artiglieria inglese e dei nostri pezzi da campagna e disperso con gravissime perdite.

Fra Angres e Souchez il nemico stamane verso le 6 ha nuovamente attaccato le nostre posizioni sulla via Béthune-Arras, ma è stato respinto.

A nord della stazione di Souchez i tedeschi con un violentissimo contrattacco hanno tentato di riprenderci le trincee di cui ci eravamo impadroniti la sera precedente, ma non sono riusciti che a rioccuparne per un centinaio di metri sopra un fronte totale di 800 metri.

Nel settore di Quennevières lotta a colpi di granate e di torpedini aeree.

Sulla riva destra dell'Aisne, nella regione dinanzi al fortino di Beau Sejour, abbiamo, con l'esplosione di una mina, danneggiato le trincee nemiche.

Tra la Mosa e la Mosella la giornata è stata contrassegnata da un violento bombardamento alla Testa di Vacca, alla Vaux Fery, nella foresta di Apremont, nonchè a nord di Flirey.

Basilea, 8. — Si ha da Costantinopoli:

Un comunicato del quartier generale, in data del 7, dice:

Sul fronte dei Dardanelli la nostra artiglieria ha bombardato, il 6 corrente, efficacemente, presso Ariburnu, le posizioni nemiche, causando grandi danni.

Presso Sedul Bahr abbiamo respinto tentativi di attacco di distaccamenti nemici in ricognizione.

Mentre il nemico procedeva, presso Tekeburnu, ad operazioni di imbarco e di sbarco, alle quali prendevano parte navi da guerra ausiliarie e altri piccoli vapori, le nostre batterie della costa dell'Anatolia aprirono improvvisamente il fuoco contro questa posizione. Una granata cadde in mezzo a un battaglione nemico, cagionando perdite. Le stesse batterie fecero saltare nelle vicinanze un deposito di munizioni nemico.

Niente di importante da segnalare sugli altri fronti.

Pietrogrado, 8. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Il 6 corrente, nella regione della costa, duello di artiglieria. In direzione di Olty una compagnia russa attaccò improvvisamente due compagnie turche nella regione di Norchine e passò alla baionetta oltre cinquanta ascari.

Il resto delle truppe si ritirò in fuga.

Nella regione di Awbazik e Chariandagh una energica offensiva pronunciata dai turchi su un esteso fronte venne da noi respinta.

In direzione di Meliazghert tentativi turchi di offensiva nella regione di Tsidratsor sono stati arrestati.

Sul resto del fronte nessun cambiamento.

Basilea, 8. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato del quartier generale in data del 7 dice:

Sul fronte del Caucaso la cavalleria nemica, respinta dalla nostra ala destra, ha tentato di mantenersi nelle sue posizioni e di operare contrattacchi. Questi tentativi sono falliti.

Pietrogrado, 8. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella notte del 7 corrente il nemico ha attaccato senza successo le nostre posizioni presso la stazione di Muraviewo. Ad ovest della strada Kalvaria-Suwalki il nemico è riuscito il 6 corrente a passare il fiume Chelmentka, ma all'indomani è stato di nuovo respinto. Sul fiume Orjitz il nemico la notte del 7 ha attaccato le nostre trincee a sud-est del villaggio di Iednorojetz ma senza successo. Alcune diecine di tedeschi si mantenevano dinanzi alle nostre trincee fino all'alba, ma nel loro tentativo di ritirata furono quasi tutti sterminati dal nostro fuoco. Durante la giornata il nemico attaccò nuovamente le stesse trincee, ma venne respinto con gravi perdite.

Sulla sinistra della Vistola il nemico nella notte del 7 coprendosi con enormi nubi di gas deleteri pronunciò un attacco in direzione di Bolimow sopra una fronte di dodici verste. Il nemico riuscì in qualche settore ad impadronirsi della prima linea delle nostre trincee, ma all'indomani con un contrattacco lo respingemmo e ristabilimmo la primitiva situazione eccetto che nel settore vicino alla strada di Bolimow ove la lotta contro gli avvelenatori prosegue ancora.

Fra la borgata di Seno e il villaggio di Yousephoff il nemico pronunciò la notte e il giorno del 7 corrente sterili attacchi sul settore in vicinanza della Vistola.

Fra la Vistola e il Bug il nemico non operò il 7 corrente nessun attacco.

Nello stesso tempo le nostre truppe in direzione di Lublino continuavano a sviluppare con successo l'offensiva nel settore Curzendoff-Bykhava.

Le nostre truppe avendo passato il fiume Curzendovka e progredendo lungo la Bistritza hanno portato al nemico un terribile colpo ed hanno fatto durante le giornate dal 5 al 7 undicimila prigionieri, si sono impadronite di parecchie diecine di mitragliatrici e di una bandiera. In questo settore il nemico è in ritirata e noi lo stiamo inseguendo.

Nessun cambiamento sul Bug, sulla Zolotaia-Lipa o sul Dnjester.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena ha ricevuto ieri, in udienza, a Villa Savoja, il ministro di Bulgaria, sig. Stancioff.

Le LL. AA. RR. il Principe Umberto e le Principesse Jolanda e Mafalda intervennero anche ieri alla lotteria che, sotto l'Augusto loro patronato, si va svolgendo alla Reggia pro' Croce Rossa.

I giovani Principi furono oggetto di reverenza affettuosa da parte del numeroso pubblico che si trovava nei vasti ambienti.

Consiglio provinciale. — Per lunedì 12 corrente il Consiglio provinciale di Roma è convocato in seduta pubblica e segreta per le ore 15. All'ordine del giorno sono inscritte numerose proposte.

Il prestito nazionale. — La direzione del Consorzio bancario per il prestito di guerra comunica:

Le sottoscrizioni vanno intensificandosi con affollamento agli sportelli degli Istituti d'emissione e degli altri enti autorizzati. I diritti di opzione in alcuni centri hanno raddoppiato di prezzo. Vari Istituti e Associazioni hanno adottato opportuni provvedimenti, per favorire le sottoscrizioni e per agevolare il concorso dei sottoscrittori più modesti.

Efficace si dimostra l'azione del Monte de' Paschi di Siena nell'Italia centrale. La deputazione amministratrice di esso, dopo di aver deliberato di aumentare da 2.450.000 a circa 5 milioni e mezzo la sua partecipazione al prestito, ha fatto buona propaganda incitatrice, e ha tolto i vincoli di disdetta ai suoi depositanti per le somme da questi destinate alla sottoscrizione del prestito.

*** L'armatore genovese Pittaluga, che sottoscrivendo il prestito nazionale per la cospicua cifra di tre milioni, ha dato un altissimo esempio di slancio patriottico, ha diretto a S. E. Carcano la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Mi perdoni se ho tardato fino ad oggi a ringraziarla del suo cortese telegramma del 22 giugno p. p.

Ho voluto prima disporre in modo che la mia ditta avesse sottoscritto tre milioni del prestito nazionale, interamente versati, uno presso la Banca d'Italia e due presso la Banca commerciale italiana.

Sono certo che tutti i ricchi avranno in questo momento sentito il dovere di dare quanto potevano, sicchè molte sieno le sottoscrizioni superiori alla mia.

Mi permetta, Eccellenza, che le presenti i sensi della mia alta stima.

« *Luigi Pittaluga* ».

*** L'amministrazione del Convitto nazionale di Correggio ha deliberato di sottoscrivere L. 25.000.

*** Tra le sottoscrizioni al prestito nazionale di guerra fatte ieri alla sede di Genova della Banca d'Italia vi sono quella della

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. per la somma di un milione e quella dei fratelli Pio e Mario Perrone per duecentomila lire.

*** La Società di navigazione a vapore « Italia », con sede in Napoli, si è sottoscritta al nuovo prestito per 500.000 lire.

*** La presidenza del Consorzio per il nuovo prestito informa che domenica prossima, 11 corr., saranno tenuti aperti al pubblico gli sportelli di tutti gli Istituti ed enti consorziati, esclusivamente per raccogliere sottoscrizioni al prestito.

Croce Rossa italiana. — Le offerte raccolte per le attuali condizioni di guerra dal Comitato regionale di Roma ascendono a L. 66.569,40.

*** Per la lotteria che si tiene alla Reggia, da ieri, con una lira, si possono acquistare 2 biglietti concorrenti a premio invece di uno come nei giorni passati.

Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa. — Il 22° elenco delle somme raccolte con la sottoscrizione unica reca la somma di L. 1.213.429,95.

Per le famiglie dei richiamati alle armi. — Nel conto corrente aperto presso le varie sedi della Banca d'Italia a beneficio delle famiglie bisognose dei militari risultano effettuati i seguenti versamenti:

Borra Paolo, di Genova, L. 100 — Macera Giacomo, L. 500 — Miraglia Egidio, Fanelli Raffaele e Mele Baldassarre, di Napoli, L. 150 — Loggia Vinicola, di Genova, L. 215 — Castelbolognese Graziano, di Firenze, L. 15 — Funzionari della Banca d'Italia, in Taranto, L. 365 — Baglioni Giuseppe, dimorante a Bengasi, L. 50 — Monti Silvio, id. id., L. 100 — Colonia ellenica di Bengasi, L. 1625 — Circolo militare misto di Tripoli, L. 80.

La *Società* delle Acciaierie di Terni, che già aveva offerto L. 50.000 a beneficio delle famiglie dei richiamati, ha versato altre L. 25.000 a pro' delle famiglie bisognose dei morti e feriti in guerra.

Il cav. Costantino Tantesio ha inviato al Ministero della guerra la somma di L. 1000 a beneficio delle famiglie bisognose dei militari.

Allo stesso scopo il sig. Francesco Tralongo, brigadiere dei Reali carabinieri, ha offerto L. 10.

Le dette somme sono state versate nell'apposito conto corrente presso la Banca d'Italia.

Servizi marittimi. — Iermattina si è riunito, in Roma, per la prima volta dopo l'inizio della nostra guerra, ed ha ripreso i suoi lavori il Comitato pei servizi marittimi.

S. E. il sottosegretario di Stato per la marina, Battaglieri, presidente del Comitato stesso, prima di dichiarare aperta la seduta, volle ricordare, per quell'intimo affratellamento che lega la marina mercantile a quella militare, la perdita nell'alto Adriatico dell'incrociatore *Amalfi*, illustrando con belle e nobili parole la mirabile valorosa condotta del comando e dei marinai della nave, i quali anche nel momento in cui essa stava inabissandosi ebbero un unico pensiero ed un unico grido: La patria ed il Re! Chiuse mandando un commosso saluto alle eroiche vittime, auspicando dal sacrificio prossime vendicatrici fortune.

Il Comitato, commosso, ascoltò in piedi la fervida evocazione del suo presidente, calorosamente associandosi all'augurio, che è quello della grande famiglia marinara e di tutti gli italiani.

Alle fervide parole del presidente rispose, unendovisi, il direttore generale comm. Bruno, ringraziandolo di avere così nobilmente interpretato i sentimenti della marina mercantile.

R. Accademia navale. — Il Ministero della marina informa che, giusta la prescrizione della notificazione di concorso in data 28 febbraio 1915 per l'ammissione alla R. Accademia navale, il 20 luglio p. v. cesserà l'accettazione delle domande e dei documenti per i giovani che aspirano al concorso per allievi di vascello.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per il concorso degli allievi macchinisti scade invece il 20 agosto p. v.

Ministero della marina. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

Giungono al Ministero della marina numerosissime domande di assunzione in servizio in qualità d'impiegato straordinario. Il Ministero rende noto che, essendo il personale civile dell'Amministrazione centrale attualmente in servizio sufficiente ai bisogni, delle domande che perverranno non si potrà tener conto.

In ferrovia. — Il Touring Club Italiano, in seguito a numerosissimi reclami pervenutigli da commercianti e industriali, costretti a viaggiare coi calori estivi negli scompartimenti ferroviari con le tendine calate e coi finestrini chiusi, si è subito interessato presso il Comando supremo perchè, senza venir meno alle giuste norme miranti a proteggere il segreto delle operazioni militari, venisse limitata od addirittura annullata tale disposizione lungo quelle linee che conducono a località troppo distanti dal fronte e non aventi interesse militare, e per le quali quindi l'applicazione delle sopra accennate disposizioni non riveste carattere di assoluta necessità.

Ora, dal Comando supremo dell'esercito, il Touring ha ricevuto la seguente lettera in data 2 luglio:

« Alla Direzione generale del Touring Club Italiano — Milano.

Questo Comando ha preso in esame quanto codesta Direzione generale ha esposto nel suo foglio del 23 giugno relativamente alla chiusura dei finestrini ed all'abbassamento delle tendine nei treni viaggiatori e si pregia comunicare che verranno emanate disposizioni intese a limitare al minimo indispensabile le prescrizioni finora vigenti al riguardo.

In pari tempo questo Comando si dichiara ben lieto che le esigenze di carattere militare gli abbiano permesso di fare cosa grata a codesta benemerita Associazione.

Il sotto capo di stato maggiore dell'esercito
« *C. Porro* ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 8. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, ha visitato martedì e mercoledì le linee di difesa nella regione di Hebuterne e il terreno conquistato alla Ferme sous Tout-Vent. Si è poi recato a felicitare i corpi d'esercito partecipanti alle operazioni a nord di Arras.

LONDRA, 8. — Il Governo propone di celebrare l'anniversario dell'entrata dell'Inghilterra in guerra tenendo riunioni patriottiche in tutto il paese.

WASHINGTON, 8 (ufficiale). — Un dispaccio partirà probabilmente oggi diretto a Gerard, ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, per indicargli l'attitudine che deve prendere riguardo al passo ufficioso tedesco relativo alla prossima Nota tedesca sulla questione dei sottomarini. Gli Stati Uniti non possono cominciare a discutere un accomodamento pratico prima che la Germania non abbia detto ciò che pensa dei principi posti dagli Stati Uniti.

NEW YORK, 8. — Su tre piroscafi mercantili diretti da New York a Le Havre è stato trovato un certo numero di bombe nascoste fra automobili, e preparate in modo da esplodere sotto l'influenza dei movimenti della nave con mare agitato.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione, il ministro delle munizioni Lloyd George, dichiara che il Governo inglese ha deciso di assumere la direzione di tutti gli stabilimenti e laboratori, ove si lavorano invenzioni connesse colla produzione delle munizioni da guerra.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Si approva in terza lettura il bill che istituisce il registro delle forze del paese.

PARIGI, 9. — Il generale Gourand ha dovuto subire l'amputazione del braccio destro.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.